

R.G. 1644/2020

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA

III SEZIONE

composta dai signori Magistrati:

- | | |
|--------------------------------------|-----------------|
| 1) dott. Vito Francesco Nettis | Presidente rel. |
| 2) dott.ssa Maria Gabriella Marrocco | Consigliere |
| 3) dott. Giovanni Boeri | Consigliere |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 1644 dell'anno 2020

TRA

██████████ s.p.a., già ██████████ s.r.l.

assistita e difesa dagli avv. Mario Antonini e Francesco Andronico

- appellante -

E

I.N.P.G.I. - Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani "Giovanni Amendola"

assistito e difeso dall'avv. Paola Tortato

- appellato e appellante incidentale -

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE



1. Con ricorso al Tribunale del lavoro di Roma, depositato il 9 ottobre 2018, La [REDACTED] s.r.l., ora La [REDACTED] s.p.a. (d'ora in avanti, per brevità, [REDACTED] o società) esponeva:

che con verbale di accertamento n. 8 del 31/01/2017 notificato in data 8/02/2017, I.N.P.G.I. - Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani "Giovanni Amendola" (d'ora in avanti, INPGI), le aveva contestato la parziale omissione del versamento contributivo in favore del personale dipendente, per avere applicato un CCNL avente minimali retributivi inferiori a quelli previsti dal CCNL FIEG – FNSI, ritenuto applicabile alla fattispecie in quanto disciplinante "i rapporti di lavoro intercorrenti fra le aziende di giornali elettronici e i redattori addetti";

che per tali irregolarità l'Istituto aveva rivendicato il versamento delle seguenti somme:

€.28.221,00 a titolo di contributi alla Gestione sostitutiva A.G.O.;

€.3.238,00 a titolo di sanzioni sui contributi;

€.3.469,00 a titolo di fondo integrativo;

€.408,00 a titolo di sanzioni fondo integrativo;

€.375,00 a titolo di addizionale fondo integrativo,

per un totale di €.35.711,00;

che la richiesta di rilascio del certificato di regolarità contributiva, formulata a mezzo mail del 26/09/2018, non aveva avuto alcun riscontro da parte dell'INPGI;

che la pretesa contributiva dell'INPGI si fondava sull'erroneo presupposto della sussistenza di un obbligo da parte societaria di applicare il CCNL FNSI, giungendo così <<alla conclusione (errata) del parziale addebito contributivo a carico della ditta, determinando gli importi a titolo contributivo in relazione ai minimi retributivi previsti da tale ultimo contratto>>;

che <<ferma restando, infatti, l'insussistenza di un obbligo giuridico da parte societaria di applicare il CCNL FNSI>>, detto contratto regolamentava il rapporto di lavoro fra gli editori di quotidiani, di periodici, le agenzie



base a quanto disposto dagli artt. 40 ss. del d. lgs 159/2011 è stata irritualmente sollevata dalla stessa parte ricorrente all'odierna udienza (v. verbale), successivamente ai termini previsti dall'art. 38 c.p.c., (nonostante il provvedimento di sequestro e confisca fosse stato emesso dal Tribunale di Catania già in data 20.9.2018, in epoca precedente all'istaurazione del giudizio – v. doc. 1 fasc. ric.) sicché non può essere valutata, essendo peraltro anche precluso il rilievo del giudice oltre i predetti termini>>;

che <<i rilievi di illegittimità del verbale impugnato stante le molteplici irregolarità procedurali riscontrabili nella conduzione dell'accesso ispettivo, le quali hanno irrimediabilmente determinato la lesione del diritto di difesa dell'azienda, nonché la violazione dei principi di affidamento, buona fede e del contraddittorio nel contesto dell'accertamento di natura amministrativa, si prospettano tardivamente formulati dall'opponente, solo nella memoria di costituzione avverso la domanda riconvenzionale>>;

che con il verbale di Accertamento n. 8 del 31/01/2017 l'INPGI aveva contestato alla [REDACTED] s.r.l. la parziale omissione del versamento contributivo in favore del personale dipendente, per avere applicato un CCNL avente minimali retributivi inferiori a quelli previsti dal CCNL FIEG-FNSI;

che <<non rilevano le argomentazioni svolte dalla parte ricorrente in ordine alla insussistenza di obbligo giuridico di applicare il CCNL FIEG-FNSI in carenza di efficacia "erga omnes" dei contratti collettivi nazionali: il riferimento normativo all'importo indicato dai contratti nazionali è effettuato solo limitatamente alla parte economica e soltanto in funzione di parametro contributivo minimale comune, idoneo a realizzare le finalità del sistema previdenziale ed a garantire una sostanziale parità dei datori di lavoro nel finanziamento del sistema stesso>>;

che <<il CCNL FIEG-FNSI indicato dall'INPGI è volto "alla regolamentazione del lavoro giornalistico nelle imprese fornitrici di contenuti informativi operanti in ambito locale con tecnologia digitale e/o operanti attraverso canali satellitari in chiaro che non rappresentino ritrasmissione di emittenti nazionali, nei gruppi di emittenti e nei consorzi che effettuano trasmissioni di programmi in contemporanea (syndications) e agenzie di informazione radiofonica e televisiva">>;



che <<tale contratto ha quindi ad oggetto proprio il lavoro giornalistico ed è stato pacificamente stipulato, da parte dei lavoratori, dalla FSNI, sindacato nazionale unitario dei giornalisti, che, quale associazione esponente della categoria dei giornalisti, certamente risulta essere la più rappresentativa della stessa, rispetto alle associazioni esponenti dei lavoratori del generale settore dei "media" (comprensivo di ogni genere di attività di comunicazione)>>;

che <<il "C.C.N.L. FRT", "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le aziende private esercenti servizi Radiotelevisivi multimediali con attività di edizione e messa in onda, produzioni e commercializzazioni dei programmi", trova applicazione nei confronti di "tutte le aziende private media, ivi comprese le agenzie di informazione radiotelevisiva, esercenti servizi radiotelevisivi, anche diffusi attraverso canali multimediali e multiplatforma, comunque realizzati con attività di produzione, post-produzione, emissione, edizione e messa in onda, distribuzione e commercializzazione dei programmi e a tutti i lavoratori in esse occupati qualunque attività o mansioni svolgano rappresentando la fonte di regolamentazione di tutti i tipi di rapporti di lavoro nel settore.">>;

che detto CCNL <<pur potendo includere tra i propri destinatari anche giornalisti, appare volto essenzialmente a disciplinare il rapporto lavorativo della generalità dei dipendenti delle aziende private media, che possono anche non svolgere attività propriamente giornalistica>>;

che, inoltre, <<in merito al grado di rappresentatività, la società ricorrente si è limitata a dedurre genericamente che il CCNL FRT è stato "stipulato da Organizzazioni Sindacali aventi numericamente e giuridicamente dignità e rilievo nazionali", in assenza di ulteriori elementi che ne rivelino concretamente la maggiore rappresentatività rispetto al CCNL indicato dall'INPGI>>;

che con lettera del 14 novembre 2018 la società era stata ammessa al beneficio della dilazione richiesta;

che, conseguentemente, l'INPGI aveva provveduto al rilascio del certificato di regolarità contributiva in data 14.11.2018, di guisa che, in parte qua, era cessata la materia del contendere;

5. Con ricorso del 29 giugno 2020 la ██████ interponeva appello.

L'INPGI resisteva e avanzava gravame incidentale.



6. Con un unico motivo, l'appellante censura l'impugnata sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto corretto il parametro adottato dall'INPGI nel verbale ispettivo per la determinazione del minimale contributivo nei confronti della società in quanto contratto stipulato dall'organizzazione sindacale "maggiormente rappresentativa" nella categoria.

Oppone la società:

che in presenza di più contratti collettivi per la medesima categoria, non sussiste alcun obbligo da parte datoriale di applicare un determinato contratto;

che <<la conclusione cui giunge il Decidente in sentenza secondo cui nella fattispecie la [REDACTED] avrebbe dovuto applicare, quale parametro per il versamento dei contributi in favore dei propri dipendenti, il CCNL FNSI in quanto stipulato da organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale>> è errato perché:

ai sensi dell'art. 1, D.L. n. 338/1989, conv. in L. 389/1989, deve essere adottato, quale parametro dei versamenti contributivi, la retribuzione minima stabilita da (leggi, regolamenti o) contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale;

<<tale disciplina non può essere interpretata nel senso che, se uno stesso settore è disciplinato da più contratti collettivi (come spesso, peraltro, accade), quello applicabile alla fattispecie debba essere quello, tra i tanti, che è stato stipulato dalle sole organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, risultando, altrimenti, palesemente violato il precetto di rilievo costituzionale che riconosce la libertà di adesione al sindacato, da parte del datore di lavoro>>;

<<non è possibile, in altri termini, da un lato, affermare il principio secondo cui ogni datore può scegliere all'interno dello stesso settore a quale sindacato aderire e, dall'altro, imporre il versamento contributivo in base ai minimali di un unico CCNL>>;

che <<in sintesi, quindi, è del tutto privo di pregio giuridico il meccanismo enunciato dal Decidente secondo cui nella fattispecie il parametro da adottare per la determinazione dei versamenti contributivi fosse il CCNL FNSI, in quanto contrattazione stipulata dall'Organizzazione sindacale più rappresentativa della categoria in



ambito nazionale e la società ha, di conseguenza, del tutto legittimamente versato la contribuzione in base ai minimali retributivi previsti dal contratto FRT concretamente applicato>>.

7. L'appello è infondato.

La società non ha tenuto conto del richiamo, operato dal Tribunale, dei principi affermati, in materia, dalla S.C.

Si legge in Cass. 19284/2017 (citata dal primo giudice): *l'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (cosiddetto minimale contributivo), secondo il riferimento ad essi fatto - con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale - dal D.L. n. 338 del 1989, art. 1, convertito nella L. n. 389 del 1989, senza le limitazioni derivanti dall'applicazione dei criteri di cui all'art. 36 Cost. (cosiddetto minimo retributivo costituzionale), che sono rilevanti solo quando a detti contratti si ricorre - con conseguente influenza sul distinto rapporto di lavoro - ai fini della determinazione della giusta retribuzione; né è configurabile la violazione dell'art. 39 Cost., alla stregua dei principi espressi con la sentenza della Corte costituzionale n. 342 del 1992, per via dell'assunzione di efficacia "erga omnes" dei contratti collettivi nazionali, essendo l'estensione limitata - secondo la previsione della legge - alla parte economica dei contratti soltanto in funzione di parametro contributivo minimale comune, idoneo a realizzare le finalità del sistema previdenziale e a garantire una sostanziale parità dei datori di lavoro nel finanziamento del sistema stesso".* (Cass. n. 4926 del 14/03/2016; Cass. n. 801 del 20/01/2012; Cass. n. 16 del 05/01/2012; Cass. n. 2758 del 08/02/2006 (Rv. 587071-01).

Pertanto, sulla scorta di tali principi – da cui questo Collegio non ha motivo di discostarsi – e, rimarcato che l'appellante non ha specificamente censurato le statuizioni del Tribunale riguardo all'affermata assenza di elementi che rivelino concretamente la maggiore rappresentatività delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il CCNL FRT rispetto a quelle che hanno stipulato il CCNL FNSI, l'impugnata sentenza merita di essere confermata.



L'appello va, dunque, rigettato.

8. Va, invece, accolto l'appello incidentale.

Accertata la sussistenza del debito della [REDACTED] questa va condannata al pagamento della relativa somma, come richiesto dall'INPGI con la domanda riconvenzionale, sulla quale il Tribunale ha ommesso di pronunciarsi.

9. Le spese del doppio grado vanno poste a carico della [REDACTED] secondo la regola della soccombenza.

Quanto alla liquidazione, può confermarsi la statuizione del Tribunale per quelle del primo grado, mentre per quelle del presente grado si rinvia al dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA

area lavoro e previdenza

terza sezione

definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con ricorso depositato in data 29 giugno 2020, dalla La Sicilia Multimedia s.p.a., già [REDACTED] s.r.l. avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma in data 24 ottobre 2019 nei confronti dell'I.N.P.G.I. - Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani "Giovanni Amendola", nonché sull'appello incidentale da quest'ultimo istituto spiegato con memoria del 21 ottobre 2021, così provvede:

rigetta l'appello principale;

accoglie l'appello incidentale e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna la società La [REDACTED] s.p.a. al pagamento, in favore dell'I.N.P.G.I. - Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani "Giovanni Amendola", della somma di € 35.711,00, oltre alle sanzioni civili come per legge.

Conferma, nel resto, l'impugnata sentenza, anche relativamente alla statuizione sulle spese, e condanna la società La [REDACTED] s.p.a. al pagamento, in favore dell'I.N.P.G.I. - Istituto Nazionale di Previdenza dei



Sentenza n. 3945/2021 pubbl. il 08/11/2021
RG n. 1644/2020

Giornalisti Italiani "Giovanni Amendola", del compenso per il presente grado del giudizio che liquida in complessivi €.4.000,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA e CAP come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 3 novembre 2021

Il Presidente estensore

dott. Vito Francesco Nettis

